TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 27/10/2006 n. 9178 legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità, al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell'offerta, che essa sia tale da conservare un sufficiente margine di utile per l'impresa (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 novembre 2005, n. 2131). E' stato ritenuto, del resto, che non può qualificarsi carente di motivazione il rigetto delle giustificazioni addotte da una società, classificatasi al secondo posto in una gara d'appalto, per la sua offerta ritenuta anomala dalla stazione appaltante, se il relativo atto esclude che l'offerta le consenta di coprire i costi e di assicurarle l'utile di impresa, dati questi ultimi che non sono solo il parametro dell'anomalia dell'offerta in una gara di appalto pubblico, ma soprattutto la manifestazione sensibile, chiara ed inequivoca della ragione specifica dell'inammissibilità, in concreto, di detta offerta (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2002, n. 6256). Non è pertanto condivisibile l'assunto che l'utile potrebbe anche essere minimo o addirittura pari a zero, se le esigenze aziendali "rendano più conveniente l'utilizzo di risorse a zero ricavi"; al contrario, è opportuno richiamare l'altro indirizzo giurisprudenziale in materia, secondo il quale: "In sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, l'impresa concorrente deve giustificare la riduzione dell'utile di impresa solo mediante l'indicazione di specifiche e comprovate economie di scala realizzate, dato che grava sull'impresa offerente l'onere di fornire la prova della congruità della propria offerta, e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'opera, essendo insufficiente il semplice richiamo generico all'abbattimento delle spese generali" (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 10 agosto 2005, n. 234).